



ALLEGATO B

Nota metodologica concernente il ristoro ai comuni delle minori entrate IMU di cui all'articolo 1, commi 48-49, della Legge n. 178/2020

L'articolo 1, comma 48, della Legge n. 178/2020 prevede che a decorrere dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato l'IMU è applicata nella misura del 50%.

L'agevolazione in esame spetta a condizione che i soggetti non residenti, titolari del diritto di proprietà o usufrutto, siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e siano residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

La stessa disposizione prevede, inoltre, che per gli stessi immobili la TARI e la tariffa avente natura di corrispettivo siano dovute in misura ridotta di due terzi. In merito al prelievo sui rifiuti si rinvia a quanto indicato nella relazione tecnica della Legge n. 178/2020.

La presente agevolazione ai fini IMU segue quella prevista dall'articolo 9-bis del D.L. n. 47/2014 e in vigore fino all'anno 2019, abrogata per effetto della nuova disciplina dell'imposta immobiliare di cui alla Legge n. 160/2019.

Per il ristoro ai comuni delle relative minori entrate il successivo comma 49 ha istituito un fondo con una dotazione su base annua di 12 milioni di euro, in coerenza con quanto indicato nella relazione tecnica della Legge n. 178/2020, da ripartirsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il decreto in esame, di cui la presente nota metodologica costituisce parte integrante, attribuisce un ristoro parziale per l'anno 2021 pari a **8.758.232,84 euro** determinato in base alla seguente metodologia.

Il ristoro delle minori entrate di spettanza comunale è stimato sulla base delle informazioni desumibili dalla Banca dati immobiliare del Dipartimento delle Finanze che integra i dati catastali con altri dati di natura fiscale tra cui gli importi dei versamenti IMU (deleghe mod. F24).

Si rileva che l'esenzione in esame si riferisce all'IMU e non si applica pertanto agli immobili ubicati nei comuni delle Province autonome di Trento e Bolzano dove continuano ad applicarsi rispettivamente le disposizioni in materia di IMIS (imposta immobiliare semplice) e IMI (imposta municipale immobiliare). Tali comuni non sono quindi considerati ai fini del riparto.

In linea con la stima della relazione tecnica della Legge n. 178/2020, ai fini della determinazione del riparto sono stati selezionati in primo luogo i dati disponibili per il Dipartimento delle Finanze, relativi agli immobili a uso abitativo posseduti da soggetti (italiani) non residenti che fruiscono di una pensione in regime di convenzione internazionale, escludendo le abitazioni che risultano locate o concesse in comodato.

In caso di possesso di più abitazioni è stato considerato come parzialmente esente l'immobile con maggiore base imponibile ai fini IMU, considerato che l'agevolazione riguarda una sola abitazione. L'impatto dell'esenzione è stato poi valutato considerando le aliquote al momento vigenti in ciascun comune alla base imponibile degli immobili agevolati, come sopra individuati.

All'esito di tale procedura si è determinato un importo da attribuire per l'anno 2021 pari a **8.758.232,84 euro**. Si ritiene che la differenza pari a 3.241.767,16 euro, rispetto allo stanziamento complessivo su base annua di 12 milioni di euro, sia eventualmente imputabile a immobili ad uso abitativo posseduti da soggetti non residenti, i cui dati sono presenti negli archivi catastali, ma per i quali non risulta al momento riscontrabile il requisito della titolarità pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia¹.

Considerata la necessità comunque di procedere al ristoro della quota prevalente della perdita di gettito puntualmente valutabile, si rinvia a un successivo provvedimento, previa acquisizione di ulteriori dati informativi, il riparto della differenza per il corrente anno e la quantificazione dell'importo complessivo da attribuire a regime per gli anni successivi al 2021.

L'Allegato A riporta gli importi distinti per ciascun ente; per i comuni delle Regioni a statuto speciale del Friuli Venezia Giulia e della Valle d'Aosta, considerate le prerogative statutarie di tali Autonomie, gli importi sono erogati per il tramite delle medesime Regioni.

¹ Su tale aspetto si rinvia anche a quanto indicato nella relazione tecnica ai commi 48 e 49 dell'articolo 1 della Legge n. 178/2020.